MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

CRITERI D'ISTITUTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 05/11/2021

Normativa di riferimento

Art. 3 D.lgs n. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva *solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Art. 6 D.lgs n. 62/2017- Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'Esame conclusivo del primo ciclo.

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L'alunno/a può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di carenze e/o di valutazioni negative in una o più discipline.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO
Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 05/11/2021

1. Le difficoltà riscontrate dallo/a studente/essa sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio di cittadinanza attiva.
2. L'Istituto ha, nel corso dell'anno scolastico, organizzato attività/percorsi didattici personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo o adottate strategie per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Non aver frequentato le attività/percorsi didattici di recupero personalizzate a partecipazione singola o di gruppo, anche extracurricolari, proposte dalla scuola di cui al punto 2) e, conseguentemente, non aver raggiunto attraverso strategie migliorative proprie gli obiettivi formative e di recupero previsti alla loro conclusione, né aver migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili.
4. Il Consiglio di Classe, dopo ampia valutazione del caso, presume che la permanenza possa concretamente aiutare lo/la studente/essa a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
5. Il Consiglio di classe e l'Istituto scolastico sono in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche o ambienti di apprendimento favorevoli e differenti da quelli sperimentati senza esito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria VECCHIO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.39/1993